

A seguito di chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il messaggio INPS n. 17901 del 5/11/2012 prevede (al punto 3) che per gli atti di accertamento già emessi, aventi oggetto differenze contributive, **è possibile richiedere entro e non oltre il 5/2/2013, termine prorogato di ulteriori 60 giorni con il messaggio n. 2126 del 4/2/2013**, il ricalcolo dei contributi addebitati con applicazione dei benefici contributivi previsti per le aziende agricole e con possibilità di richiedere la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura del tasso degli interessi legali, vigenti alla data dell'istanza, con gli stessi criteri previsti dal punto 2 che disciplina i casi in cui non vi sia ancora una formale diffida.

La Direzione Centrale Entrate Contributive dell'Istituto, a seguito di numerose richieste di chiarimento, ha precisato che tale possibilità di ricalcolo, **da richiedere entro la data sopracitata, è ammessa oltre che per le diffide emesse in via amministrativa anche per i verbali ispettivi già notificati.**

6500___/Ragusa

Unità di coordinamento operativo Flussi (Responsabile) in Flussi assicurativi, contributivi e conti individuali e aziendali, prevenzione e contrasto economia sommersa e lavoro irregolare

6500___/Ragusa

Informazioni Istituzionali e relazioni con il pubblico (Responsabile)